

“ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS) APS”
Associazione di Promozione Sociale, Ente di Promozione Sportiva
ed Ente di Promozione Sportiva Paralimpica

STATUTO

Capo I – Costituzione, finalità, riconoscimenti

Art.1 Costituzione, sede, durata, logo e denominazione.

1. Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione Italiana Cultura Sport APS (d'ora in avanti AICS), Associazione di Promozione Sociale riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile .
2. L'AICS è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. Agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea, nel mondo e può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.
3. L'Associazione nazionale ha sede legale in Roma, Via Barberini 68. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dalla Direzione Nazionale e non comporta modifica statutaria.
4. Le sue strutture territoriali di cui all'art. 28 del presente statuto, possono essere associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
5. Esse hanno sede nelle province e nei comuni indicati nell'allegato A) al presente statuto, che ne forma parte integrante. Eventuali modifiche di sede dovranno essere comunicate alla Direzione Nazionale, e diverranno efficaci solo dopo la loro approvazione da parte della stessa Direzione. Eventuali modifiche all'allegato A) non costituiranno modifiche del presente statuto e potranno essere assunte anche dalla Direzione Nazionale.
6. Il logo AICS, la denominazione Associazione Italiana Cultura Sport, e il suo acronimo, AICS, sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione stessa, dalle proprie strutture territoriali e dai soci collettivi affiliati, se da tali strutture autorizzati, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'art. 61 del presente statuto (d'ora in avanti Regolamento Nazionale).
7. La durata dell'AICS è illimitata. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali potranno essere sciolte solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei loro soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Art.2 Finalità

1. L'AICS si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei Diritti dell'Uomo, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero associazionismo.
2. Opera in conformità con il Codice Civile, con il decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e al decreto legislativo 460/97, per quanto compatibile.
3. Ha tra i propri principali fini istituzionali la promozione dello sport per tutti e la promozione e l'organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative.
4. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni e per la più ampia affermazione dei valori associativi, per lo sviluppo dell'associazionismo, perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita e per la tutela dei propri soci.
5. Agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia e consentire loro crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita. Allo scopo, sostiene anche l'autonoma iniziativa di quanti concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
6. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna.
7. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale,

culturale, economico, alle attività di cui al capo II, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

8. Svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

9. L'AICS persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento, in via principale e prevalente, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche, così come previsto dall'art. 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

10. L'AICS si dota di un proprio Codice di Qualità e Autocontrollo ispirandosi alle Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo per gli Organismi del Terzo Settore.

Art.3 Riconoscimenti, Adesione ad altri Enti, Accordi, Convenzioni e Collaborazioni

1. L'AICS, avendo tra i propri fini istituzionali la promozione e l'organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative, è riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva (EPS).

2. In quanto tale, svolgendo anche attività paralimpica, è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).

3. Limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.15 del 18 gennaio 2004 e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli 26 comma 3 – quater, 27 e 28 dello Statuto del CONI, è sottoposta al controllo del CONI stesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale CONI e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

4. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali in quanto operano in conformità a quanto previsto dalla Legge 383/2000 e dal DLGS 117/2017, sono riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Associazioni di Promozione Sociale, e sono iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. In quanto tali, nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 117/2017, sono Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto. Tale riconoscimento opera anche nei confronti degli affiliati iscritti nel Registro Nazionale e/o nei Registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale.

Con l'entrata in vigore del RUNTS l'Associazione nazionale è riconosciuta quale Associazione di Promozione Sociale purché il numero di associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS e aderenti all'AICS non sia inferiore a 500.

5. Le sue strutture territoriali possono iscriversi nei registri regionali delle Associazioni di Promozione sociale eventualmente istituiti dalle Regioni in cui hanno sede

6. L'Associazione nazionale, quale Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nelle more dell'istituzione del RUNTS, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 comma 2 del citato d.lgs 117/2017 e successive modificazioni, è Rete Associativa Nazionale.

7. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali si iscrivono nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS). Sino alla sua istituzione, essendo iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione in tale Registro. Ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, il requisito dell'iscrizione nel RUNTS, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte dell'associazione nazionale e delle sue strutture territoriali, attraverso la loro iscrizione in uno dei Registri esistenti, come attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

8. L'AICS è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente nazionale le cui finalità hanno carattere assistenziale. A tal fine, con riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 148 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e successive modificazioni per le Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e) della Legge 25 agosto 1991 n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

9. L'Associazione nazionale è iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale. Le sue strutture territoriali possono iscriversi negli Albi Regionali di Servizio Civile, laddove esistenti.

10. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali possono inoltre aderire, stipulare accordi e convenzioni con enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative, nonché chiedere ulteriori riconoscimenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Capo II – Attività

Art.4 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui al capo I, l'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali promuovono, organizzano e gestiscono attività di interesse generale, attività diverse e attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore e dagli articoli 5, 6 e 12 del presente statuto.
2. Tutte le attività sono finalizzate alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.
3. Per l'organizzazione e gestione di tali attività, esse privilegiano gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto previsto dal codice del terzo settore.

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali esercitano e organizzano in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, promuovono, organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t) dello stesso articolo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto. Con riferimento alle altre lettere del citato articolo 5, possono svolgere inoltre le seguenti ulteriori attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Tali attività saranno rivolte in particolare ai soggetti più fragili, quali le persone con disabilità, gli anziani con riguardo anche a quelli non autosufficienti, i minori, per la tutela dei loro diritti fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, le donne, per il contrasto alla violenza di genere, con il sostegno, la protezione e l'assistenza di quelle vittime di violenza e dei loro figli, nell'ottica della difesa e dell'innovazione dello stato sociale, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, con particolare riguardo per gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari e gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riguardo all'inclusione scolastica e sociale, all'orientamento e alla dispersione scolastica, ai bisogni sociali e individuali dello studente, all'alternanza scuola-lavoro, all'informazione, la formazione e l'aggiornamento, anche professionale, dei propri soci, del mondo della scuola, dei docenti e degli studenti di ogni ordine e grado, all'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, con particolare riguardo all'educazione ad un positivo rapporto con la natura, alla conoscenza e al rispetto della realtà naturale e ambientale, alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale, alla difesa degli animali;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione di: cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro, fumetto,

folklore, eventi e attività di rievocazioni storiche, e, più in generale, dell'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive; comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva; tutte le attività ricreative con finalità sociali; discipline olistiche; giochi, giochi di ruolo, giochi tradizionali, giochi di strada, e-game s, hobby, ricreazione; sviluppo della cultura digitale e educazione ai media; promozione e pratica delle forme di servizio civile universale regionale e del servizio volontario europeo; promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare riguardo al turismo consapevole e al turismo etico come forme di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, al turismo culturale, al turismo rurale, all'agriturismo, ai programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, con particolare riguardo a politiche di valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, affermazione della cultura della legalità, partecipazione a consulte e forum dei giovani;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, con particolare riguardo per i servizi da prestare alle associazioni affiliate;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, con particolare riguardo alla promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse, alla promozione di una società aperta e multiculturale, alla lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; sia riconosciute dal CONI, sia non riconosciute, compresi gli e-sport;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, con particolare riguardo a: promozione della cultura della convivenza civile, impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti, lotta alla pena di morte;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riguardo alla promozione delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, al dialogo interculturale e interreligioso, alla tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione; promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Gli affiliati possono svolgere tutte le attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 6 Attività diverse, complementari, secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle loro finalità, l'Associazione nazionale, in quanto Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, e le sue strutture territoriali, possono effettuare, in modo strettamente complementare alle attività di interesse generale:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai loro soci e ai familiari conviventi degli stessi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

2. Per il raggiungimento delle loro finalità, inoltre, l'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercitano e organizzano attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercitano attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

3. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata di volta in volta agli organi direttivi dell'Associazione nazionale e delle sue strutture territoriali, per quanto di loro competenza.

Art. 7 Attività Sportive dilettantistiche e attività sportive dilettantistiche paralimpiche

1. L'AICS sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, di alienazione.

2. Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza. A tal fine, è impegnata particolarmente per favorire l'accesso all'attività sportiva e ludico-motoria da parte dei soggetti a qualsiasi titolo svantaggiati.

3. Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.

4. L'attività sportiva dell'AICS è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano. L'associazione nazionale e le sue strutture territoriali organizzano a favore dei soggetti sportivi affiliati e dei tesserati, attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo.

5. Con riferimento al Regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, approvato dal Consiglio nazionale del CONI con delibera n.1574 del 18 luglio 2017, con attività sportiva si intende lo svolgimento di eventi sportivi, con attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport, con attività formativa si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati nonché le attività di divulgazione aperte anche ai non tesserati.

6. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'AICS e in nessun caso può essere demandata ad organizzazioni diverse. Ai sensi del Regolamento di cui al comma precedente, l'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali possono autorizzare gli affiliati ad organizzare autonomamente corsi di avviamento allo sport nonché concedere agli affiliati l'affidamento operativo temporaneo di singoli eventi sportivi.

7. Con riferimento all'articolo 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio nazionale del CONI con delibera n.1525 del 28 ottobre 2014, e all'articolo 2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP in data 28 maggio 2018 e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2018, l'AICS promuove ed organizza attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:

a) attività motorio-sportive:

- a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

- attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 4 lettera d) dello statuto del CIP;

- attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), della Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) o delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP).

L'AICS, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle sue specifiche finalità, farà riferimento esclusivo a tali regolamenti, previo stipula di apposite convenzioni conformi ai facsimile emanati dal CONI e dal CIP, per quanto di loro competenza.

b) attività formative:

- indagini, pubblicazioni e approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva e della pratica e cultura sportiva paralimpica;
- corsi, stage, convegni e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara, altre figure di operatori sportivi e altre figure similari. Gli attestati conseguiti al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'AICS, fatti salvi i casi in cui l'AICS abbia preventivamente sottoscritto apposita convenzione con la specifica FSN o DSA o FSP-FSNP o DSP-DSAP e/o abbia aderito ai programmi delle scuole regionali dello sport del CONI operanti sul territorio;
- corsi e altre iniziative a carattere formativo per insegnanti di attività motorie e sportive nella scuola di ogni ordine e grado nell'ambito della didattica sulla motricità e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'allegato 1 della direttiva n.170 del 21 marzo 2016 emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. L'AICS svolge inoltre attività sussidiarie di cultura, comunicazione, indagine e ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva e collabora con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

Art. 8: Attività in qualità di Rete Associativa

1. Ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'AICS, in qualità di Rete Associativa nazionale, può:

- redigere codici di comportamento per gli amministratori degli Enti del Terzo Settore ad essa affiliati;
- redigere modelli standard tipizzati di atti costitutivi e statuti degli Enti del Terzo Settore, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da presentare per l'iscrizione al RUNTS;
- svolgere attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, con sistemi di valutazione realizzati sulla base delle linee guida adottate con decreto 23 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e predisporre una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- svolgere attività di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati;
- esercitare il controllo sugli Enti del Terzo Settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tali controlli sono finalizzati ad accertare, nei confronti dei suddetti Enti:
 - a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari alla loro iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;
 - b) il loro perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
 - c) l'adempimento da parte loro degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 9. Gestione delle attività organizzate

1. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, l'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali, anche in collaborazione tra loro e/o con gli affiliati e/o con soggetti pubblici e/o privati, possono:

- a) Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo statuto;
- b) Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, le attività musicali;
 - strutture ricettive quali, a solo titolo esemplificativo, ostelli, camping, case per ferie;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
- c) Mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

d) Promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi e di specifiche strutture;

e) Costituire centri servizi e patronati;

f) Detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;

g) Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

2. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali privilegiano il ricorso ai volontari. Possono ricorrere inoltre a collaborazioni di tipo sportivo e/o a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art.33 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Capo III - Funzionamento

Art. 10. Esercizio Sociale, Bilancio Consuntivo, Bilancio Preventivo, Bilancio Sociale, Informativa sociale

1. L'esercizio sociale dell'Associazione nazionale e delle sue strutture territoriali si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sociale sono predisposti, per la struttura nazionale e per ciascuna sua struttura territoriale, un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni e dei Principi fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione sportiva approvati con delibera Consiglio Nazionale CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del presente statuto è documentato nella relazione di missione redatta ai sensi del suddetto art. 13.

3. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite previsto dall'art. 14 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni, approvano, depositano e pubblicano il proprio bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. Essi devono essere approvati dai competenti organi sociali rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre di ogni anno e devono comunque essere inviati alla Direzione Nazionale entro i termini previsti dal regolamento nazionale.

5. Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, e il bilancio sociale, dell'Associazione nazionale e delle sue articolazioni periferiche, devono essere trasmessi alle associazioni e società sportive e a tutti gli altri soci individuali e collettivi aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite dei siti sociali.

6. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione nazionale, da sottoporre alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'AICS, incluso un quadro prospettico delle sue strutture territoriali. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.

Art. 11. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione nazionale e di ciascuna sua articolazione territoriale è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

3. Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività patrimoniali e indica l'ammontare dei mezzi propri.

4. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali hanno l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui

all'articolo 5 del presente statuto.

5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 62 del presente statuto.

Art.12.Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione e di ciascuna delle sue strutture territoriali sono costituite:

- dalle quote annuali di affiliazione dei soci collettivi
- dalle quote annuali di tesseramento dei soci individuali;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e attività di vario genere;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dall'attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni,
- da attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Capo IV I soci e i tesserati

Art. 13.Adesione all'AICS

1. L'AICS è composta da soci collettivi affiliati, soci individuali tesserati e tesserati non soci per le società sportive dilettantistiche (SSD).

2. Chiunque può aderire all'AICS, divenendone socio, o, senza esserne socio, tesserandosi per essa, purché ne condivida i principi e le finalità.

3. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'AICS condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge, accettando le regole del presente Statuto e versando le quote sociali prescritte.

4. Il tesserato non socio è un soggetto che aderisce liberamente alle società sportive dilettantistiche affiliate per partecipare alle attività sportive promosse, organizzate e/o gestite dall'AICS, accettando le regole del presente Statuto e versando le quote di tesseramento prescritte.

5. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'AICS, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile né rivalutabile, non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

6. Le modalità e le condizioni di adesione all'AICS e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dai regolamenti specifici.

7. Lo status di socio individuale, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

8. All'AICS possono inoltre aderire Associazioni di livello nazionale e territoriale che abbiano finalità affini e complementari. Per quanto riguarda l'attività sportiva, è vietata l'adesione all'AICS di associazioni di secondo livello.

9. Le adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su specifici patti e convenzioni approvati dalla Direzione Nazionale. Le adesioni di associazioni a carattere regionale o locale sono di competenza dei rispettivi comitati. Il regolamento nazionale stabilisce le modalità della loro adesione.

Art. 14.Adesione dei Soci collettivi. L'Affiliazione

1. I soci collettivi sono le strutture di base dell'AICS.

2. Hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

3. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le basi associative sportive, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le imprese sociali, le fondazioni, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, gli Enti del Terzo Settore in genere, le ONLUS, le associazioni, i comitati, i circoli ricreativi e culturali,

le pro loco e tutti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'AICS, non abbiano scopo di lucro e, se sportive dilettantistiche, abbiano sede legale e operativa sul territorio italiano. Esse possono essere associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e possono essere iscritte o no al RUNTS.

4. Ai fini sportivi l'AICS è costituita da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD). Partecipano inoltre all'attività sportiva dell'AICS le Basi associative Sportive (BAS).

5. Aderiscono all'AICS previo la presentazione di una domanda di adesione alla struttura territoriale competente con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto del presente statuto, dei regolamenti dell'AICS e delle deliberazioni dei suoi organi. La Direzione Nazionale può prevedere, con motivata deliberazione, che essi possano in alternativa aderire tramite la sede nazionale.

6. Alla prima domanda di adesione devono allegare il loro statuto sociale, che deve essere in armonia con il presente statuto. Ogni variazione allo statuto deve essere tempestivamente comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce. Devono inoltre allegare tutti gli altri documenti previsti dal regolamento nazionale.

7. L'accettazione della domanda di adesione è subordinata all'esistenza nello statuto dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee e il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa, salvo quanto previsto dalla legge per le società sportive dilettantistiche e dal presente statuto per i tesserati non soci delle società sportive dilettantistiche.

8. Sono inoltre condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'AICS quale propria tessera sociale e il rilascio della stessa a tutti i propri associati.

9. Le società e associazioni sportive che chiedono di essere iscritte nel Registro delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni. I loro statuti, e le modifiche ed integrazioni agli stessi apportate, devono essere conformi alla suddetta legge, e devono essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI, salvo delega all'AICS.

10. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'AICS oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e aderire incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.

11. L'adesione dei soci collettivi si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte della struttura territoriale competente o, quando previsto, da parte dell'Associazione nazionale, e con il rilascio del certificato di affiliazione.

12. L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività e di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base e, tramite il proprio legale rappresentante, di partecipare, se in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente Statuto, alle Assemblee della struttura cui aderisce, nei modi e nelle forme previsti dallo statuto stesso.

13. L'affiliazione ha durata annuale. La sua decorrenza, e il suo termine, per i soci collettivi affiliati, possono avere periodicità temporali diverse, secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

14. I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.

15. Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di affiliazione dei soci collettivi e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 15. Adesione dei soci individuali e dei non soci. Il Tesseramento

1. Sono soci individuali tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'AICS dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.

3. I soci individuali aderiscono all'AICS tramite la presentazione di una domanda ad uno dei soci collettivi di cui all'art.14, o all'Associazione nazionale e/o ad una o più delle sue strutture territoriali; i tesserati non soci aderiscono all'AICS tramite la presentazione di una domanda ad una SSD affiliata, stabilendo con l'AICS un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto del presente statuto e dello statuto del socio collettivo cui eventualmente aderiscono, dei regolamenti dell'AICS e del socio collettivo cui eventualmente aderiscono e delle deliberazioni dei loro organi.

4. Quanti prestano la loro attività, a qualsiasi titolo, per l'Associazione nazionale e/o le sue strutture territoriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dirigenti, istruttori, operatori, giudici di gara etc.) devono comunque

essere associati alla struttura presso cui prestano attività.

5. Le modalità con cui presentare le richieste di adesione sono regolamentate autonomamente dai soggetti di cui al comma precedente.

6. I tesserati in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI. La somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO a cui si fa rinvio.

7. I suddetti tesserati, se praticanti attività paralimpica, sono tenuti anche all'osservanza del codice paralimpico di comportamento sportivo emanato dal CIP.

8. L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte dei soggetti cui aderiscono e il conseguente rilascio della tessera associativa. Le modalità con cui tali soggetti deliberano l'accettazione della domanda di adesione sono regolamentate autonomamente da ciascuno di essi.

9. Il possesso della tessera sociale dà diritto a partecipare alle attività nonché ad usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere). La qualifica di socio dà inoltre diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.

10. La tessera ha valore annuale. La sua decorrenza, la sua durata, e il suo termine, possono avere periodicità temporali diverse, secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale. I soci individuali rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

11. E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia riconosciuti dal CONI. E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Associazione nazionale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento di tali soggetti è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

12. Il regolamento nazionale stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 16. Diritti dei soci e dei tesserati non soci

1. I soci collettivi hanno diritto:

a) a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'AICS nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

2. Hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante o i loro soci individuali allo scopo delegati, o tramite il legale rappresentante del Comitato territoriale cui aderiscono, con le modalità previste dal presente statuto:

a) ad approvare il Bilancio preventivo, il bilancio consuntivo l'eventuale bilancio sociale e gli statuti del soggetto associativo cui aderiscono;

b) a partecipare alle assemblee del soggetto associativo cui aderiscono;

c) ad eleggere gli organi sociali del soggetto associativo cui aderiscono e a farvi eleggere loro rappresentanti;

3. I soci individuali hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'AICS in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) ad approvare i bilanci del soggetto associativo cui aderiscono;

d) ad approvare e modificare gli statuti del soggetto associativo cui aderiscono;

e) a partecipare alle assemblee del soggetto associativo cui aderiscono;

f) ad eleggere gli organi sociali del soggetto associativo cui aderiscono.

4. Essi hanno inoltre diritto, tramite il legale rappresentante del soggetto associativo cui aderiscono o i soci individuali allo scopo da esso delegati, con le modalità previste dal presente statuto:

a) ad approvare il Bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale del soggetto associativo cui aderiscono;

b) ad approvare e modificare gli statuti del soggetto associativo cui aderiscono;

c) a partecipare alle assemblee del soggetto associativo cui aderiscono;

d) ad eleggere gli organi sociali delle strutture del soggetto associativo cui aderiscono.

5. Hanno inoltre diritto ad essere eletti negli organi sociali dell'AICS.
6. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione o il tesseramento e con il versamento delle quote associative.
7. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
8. I tesserati non soci hanno diritto:
 - a partecipare alle attività sportive dell'AICS per le quali si sono tesserati, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

Art. 17 Doveri dei soci e dei tesserati non soci

1. I soci collettivi, i soci individuali e i tesserati non soci sono tenuti:
 - a) a sostenere le finalità dell'AICS;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali e/o di affiliazione e tesseramento decise dagli organismi dirigenti;
 - d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'AICS e/o derivanti dall'attività svolta;
 - e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di giustizia e garanzia dell'AICS.

Art. 18 Cessazione dell'affiliazione

1. I soci collettivi cessano di essere affiliati all'AICS:
 - a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
 - b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini stabiliti dal regolamento nazionale;
 - c) per recesso o per scioglimento volontario;
 - d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia;
- e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia interna dell'AICS in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'AICS accertate dagli organi di Giustizia stessi.
2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal regolamento nazionale.
3. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo e della denominazione AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati.
4. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS e agli altri affiliati.
5. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.
6. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 19 Cessazione del tesseramento

1. I soci individuali e i tesserati non soci cessano di essere tesserati per l'associazione:
 - a) per dimissioni;
 - b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
 - c) per decesso;
 - d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
 - e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi di giustizia dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli organi di giustizia stessi;
 - f) per espulsione;
 - g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.
2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal regolamento nazionale.
3. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né, al pari dei tesserati, di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Capo V Giustizia Associativa e Giustizia Sportiva

Art. 20 Norme generali per l'amministrazione della giustizia all'interno dell'AICS

1. Quando siano ravvisabili violazioni dei principi etici e morali posti a fondamento dell'AICS, ovvero casi di violazione dell'ordinamento e delle regole associative o delle regole di ciascuna disciplina sportiva praticata, nei confronti dei soci individuali e collettivi e dei tesserati non soci può essere instaurato un procedimento disciplinare.
2. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati soltanto sulla base di addebiti specifici e documentati mossi nei confronti degli interessati dal Procuratore sociale.
3. E' garantito il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.
4. E' garantito il doppio grado del giudizio e il ricorso agli organi della giustizia associativa.
5. Le modalità di avvio del procedimento, e il suo svolgimento, sono disciplinati dal Regolamento nazionale e devono tenere inderogabilmente conto dei principi di cui al presente articolo.
6. I provvedimenti disciplinari possono essere comminati soltanto dagli organi di giustizia previsti dal presente statuto.
7. I componenti gli organi di giustizia devono essere terzi e imparziali. A tal fine sono scelti in base a criteri oggettivi di professionalità ed esperienza.

Art. 21. Amministrazione della giustizia sportiva

1. Il Regolamento nazionale di cui al precedente art. 20 stabilisce il funzionamento degli Organi di giustizia Associativa e del procuratore Sociale, nonché le procedure, al fine di assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.
2. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere sempre previsto un Giudice sportivo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei provvedimenti adottati sui campi di gara. Il Regolamento nazionale disciplina le modalità i termini e le procedure della giustizia sportiva. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere sempre previsto il coordinamento dell'attività del Giudice sportivo con quella degli Organi della Giustizia associativa ed il rinvio al Regolamento nazionale per quanto attiene alle procedure ed alle impugnazioni.
4. Per i soci individuali e collettivi è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del presente statuto.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità di cui allo specifico regolamento la cui approvazione è di competenza della Giunta nazionale CONI.

Articolo 22. Clausola compromissoria

1. Con l'adesione all'AICS, i soci individuali e collettivi accettano obbligatoriamente la giustizia associativa.
2. I soci individuali e collettivi affiliati o tesserati per l'attività sportiva, e i tesserati per l'attività sportiva non soci, accettano inoltre la giustizia sportiva, così come disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti ad esso ispirati.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, e dei tesserati non soci, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.

Articolo 23 Riabilitazione, Grazia, Amnistia e Indulto

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti, su istanza del socio interessato, ha la facoltà di concedere la riabilitazione.
2. La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante buona condotta.
3. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
4. Il Presidente, su istanza del socio interessato, ha la facoltà di concedere la grazia.
5. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
6. La Direzione Nazionale ha la facoltà di concedere l'amnistia e l'indulto, previa deliberazione che fissi i termini del provvedimento.

7. I provvedimenti di grazia, amnistia e indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle norme sportive antidoping

Art. 24 Efficacia dei provvedimenti e controversie in seno all'Associazione

1. Gli affiliati e i tesserati, con la sottoscrizione e presentazione della domanda di affiliazione o di tesseramento, accettano implicitamente lo statuto e i regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto.
2. I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.
3. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.
4. La Direzione Nazionale per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
5. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
6. La Direzione Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.

Art. 25 Collegio Arbitrale

1. Gli affiliati e i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.
2. Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Proibiviri.
3. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno ciascuno da ognuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
4. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Procuratore Sociale.
5. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.
6. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti e il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
7. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
8. Il lodo deve essere pronunciato entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte del Presidente presso gli uffici della Direzione Nazionale che ne dovrà dare comunicazione alle parti entro i successivi dieci giorni.

Art. 26 Collegio di Garanzia dello Sport e Collegio di Garanzia paralimpico

1. Le controversie che contrappongono l'AICS a soggetti affiliati e/o tesserati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, secondo quanto previsto dall'articolo 12 bis dello Statuto del CONI. Se tali controversie riguardano l'attività paralimpica, possono essere devolute al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto del CIP. In ogni caso, le controversie possono essere devolute solo a condizione che si tratti di decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo, emesse dagli organi di giustizia associativa esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti e siano state sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto.
2. Non possono essere sottoposte al Collegio di garanzia le controversie in materia di doping e quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

Capo VI – Organizzazione dell'AICS

Articolo 27 Strutture dell'AICS

1. L'AICS svolge la sua attività tramite:
 - l'Associazione Nazionale;

- le sue strutture territoriali;
2. L'organizzazione dell'AICS sul territorio si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento dei compiti istituzionali e organizzativi.
 3. La presenza sul territorio di ogni Provincia e di ogni Regione e il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna Regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

Articolo 28 Le strutture territoriali

1. L'AICS a livello territoriale si struttura in:

- Comitati Provinciali;
- Comitati Regionali;
- Delegati territoriali, ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 30 e 31.

Sono inoltre strutture territoriali dell'Associazione i comitati zonali esistenti alla data di approvazione del presente statuto, per i quali valgono le norme statutarie dei Comitati provinciali.

2. Le strutture territoriali dell'Associazione, con eccezione dei delegati territoriali per i quali valgono le norme sul mandato, hanno natura di Associazioni riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile o di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 e seguenti del Codice civile, rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte e debbono avere almeno 7 soci. Nelle associazioni non riconosciute, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

3. Esse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria, adottano il presente statuto e si dotano di un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con il presente statuto e con il regolamento nazionale e deve essere obbligatoriamente trasmesso alla Direzione Nazionale entro 30 giorni dalla sua adozione.

4. Le strutture territoriali dell'AICS sono tenute a riunire i loro consigli direttivi almeno 2 volte l'anno e a redigere i verbali di tali riunioni.

5. Sono tenute inoltre a rendicontare alla Direzione Nazionale i contributi a qualsiasi titolo da essa provenienti e a trasmetterle il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale approvati dai competenti organi, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento nazionale.

Articolo 29. Istituzione Scioglimento e Commissariamento delle strutture territoriali territoriali

1. I Comitati provinciali, e il Delegato Provinciale di cui all'articolo 31, sono istituiti dalla Direzione Nazionale, e coincidono con il territorio di ciascuna Provincia.

2. I Comitati regionali, e il Delegato Regionale di cui all'articolo 30, sono istituiti dalla Direzione Nazionale, e coincidono con il territorio di ciascuna Regione.

3. I delegati provinciali e regionali possono essere revocati solo dalla Direzione Nazionale. I Comitati Provinciali e Regionali, possono essere sciolti solo dai loro soci, con le procedure previste dal presente statuto.

4. In presenza di una o più delle seguenti condizioni i Comitati Provinciali e i Comitati Regionali, possono essere commissariati:

- gravi e documentate inefficienze gestionali con particolare riguardo al loro mancato riconoscimento ai fini CONI;
- gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
- mancato funzionamento degli organi;
- omessa presentazione e approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto;
- gravi e documentati casi di irregolarità amministrativa o contabile o fiscale.

5. Il Commissariamento è deliberato dalla Direzione Nazionale, autonomamente o su proposta dei Comitati Regionali competenti per territorio. Le procedure da osservare sono disciplinate dal regolamento nazionale. Nella delibera sono indicati anche la durata del commissariamento, il nome del Commissario e i poteri assegnatigli.

6. Il Commissario risponde all'organismo che lo ha nominato e assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito. Egli rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato.

7. Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo proroga di ulteriori sei mesi disposta dalla Direzione Nazionale. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea Congressuale Straordinaria della struttura commissariata.

8. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al Collegio Nazionale dei Garanti, che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

9. La Direzione Nazionale può inoltre disporre, nei confronti delle strutture territoriali, con motivato provvedimento, ispezioni, verifiche, accertamenti e ogni altra misura ritenuta utile al miglior funzionamento delle stesse con le modalità previste dal regolamento nazionale.

Articolo 30 I Comitati Regionali

1. L'insieme dei soci collettivi affiliati ai Comitati provinciali che hanno sede nel territorio di una regione, costituisce il Comitato Regionale, che assume il nome di AICS Comitato Regionale di (nome della Regione) APS. Ai fini sportivi il Comitato Regionale è costituito purché almeno nella metà delle province, arrotondata per eccesso, siano affiliate almeno dieci società o associazioni sportive dilettantistiche praticanti complessivamente almeno due discipline sportive.
2. Quando non si verificano le condizioni di cui al comma precedente, è istituita ai fini sportivi la figura del Delegato, per coordinare l'attività delle associazioni sportive presenti.
3. I Comitati regionali organizzano e gestiscono nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello regionale o interprovinciale previste dallo statuto, anche in collaborazione con le altre articolazioni territoriali dell'AICS.
4. Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'AICS.
5. Promuovono iniziative e servizi a sostegno dell'attività dei comitati provinciali del loro territorio.
6. Propongono il Commissariamento dei comitati provinciali ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 29.
7. Rappresentano l'AICS nei confronti delle sedi istituzionali e degli organismi associativi di livello regionale.
8. Possono avere sede operativa presso la sede del comitato Provinciale che esprime il Presidente regionale, sede che può essere distinta dalla sede legale.

Articolo 31 I Comitati Provinciali

1. L'insieme dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto che hanno sede nel territorio di una provincia, costituisce il Comitato Provinciale, che assume il nome di AICS Comitato Provinciale di (nome della Provincia) APS. Ai fini sportivi il Comitato Provinciale è costituito purché il numero delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, praticanti complessivamente almeno due discipline sportive, non sia inferiore a dieci.
2. In presenza di un numero di associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche inferiore a dieci, nel territorio della Provincia è istituita ai fini sportivi la figura del Delegato, per coordinare l'attività delle associazioni sportive presenti.
3. I Comitati provinciali organizzano e gestiscono nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello provinciale previste dallo statuto, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'AICS e con gli affiliati.
4. Promuovono nel territorio di competenza i programmi nazionali e regionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'AICS.
5. Rappresentano l'AICS nei confronti delle sedi istituzionali e degli organismi associativi di livello provinciale.
6. Ciascun Comitato provinciale può istituire sul proprio territorio i una o più sedi operative, in aggiunta alla sede legale. I criteri per la loro istituzione sono disciplinati dal regolamento provinciale.

Capo VII -Organi dell'AICS. Elezione, decadenza, incompatibilità

Art. 32 Organi dell'Associazione Nazionale

1. Sono Organi Nazionali:

- L'Assemblea Nazionale.
- La Direzione Nazionale.
- Il Presidente dell'Associazione.
- Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, che funge anche da Organo di Controllo.
- Il Collegio Nazionale dei Proviriviri.
- Il Collegio Nazionale dei Garanti.
- Il Procuratore Sociale.
- La Commissione di Parità.

Art. 33 Organi dei Comitati Regionali

1. Sono Organi dei Comitati regionali:

- L'Assemblea Regionale.
- Il Consiglio Direttivo Regionale.
- Il Presidente Regionale.

- Il Sindaco Revisore del Comitato Regionale.

E' organo del Comitato anche l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla normativa vigente

Art. 34 Organi dei Comitati Provinciali

1. Sono Organi dei Comitati provinciali:

- L'Assemblea Provinciale.
- Il Consiglio Direttivo Provinciale.
- Il Presidente Provinciale.
- Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.

E' organo del Comitato anche l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 35 Elezione degli organi. Norme comuni alle assemblee congressuali

1. Gli organi dell'AICS, a ciascun livello, sono eletti dalle rispettive assemblee, che in tal caso assumono la veste di assemblee congressuali, o da altri organi, secondo quanto previsto dal presente statuto.

2 Sia in via ordinaria che straordinaria le assemblee congressuali:

- si tengono secondo le norme del regolamento generale approvate dall'Assemblea Nazionale;
- sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese, anche per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti;
- eleggono la Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori.
- per la validità delle loro riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati.

In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

3. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai delegati presenti, tenendo conto dei soci rappresentati.

5. Ciascuna assemblea congressuale può eleggere un proprio Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei delegati, su proposta del Presidente del rispettivo livello territoriale. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura. Ogni Presidente Onorario, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Assemblee e degli organi direttivi del livello territoriale di cui è espressione.

6. La carica di membro delle Assemblee provinciali e regionali e dell'Assemblea nazionale, non sono oggetto di candidatura.

7. I candidati a ricoprire cariche sociali, non possono rappresentare nelle assemblee congressuali gli affiliati né direttamente né per delega.

Art. 36 Partecipazione alle assemblee congressuali ed Eleggibilità dei soci alle cariche sociali

1. Partecipano alle assemblee congressuali con diritto di voto i delegati previsti dal presente statuto, in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

2. Nelle assemblee congressuali dei comitati provinciali, essi possono farsi rappresentare dai Presidenti di altri affiliati aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'assemblea congressuale hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati votanti;
- 2 deleghe, fino a 500 affiliati votanti;
- 3 deleghe, fino a 1000 affiliati votanti;
- 4 deleghe, fino a 1500 affiliati votanti;
- 5 deleghe, oltre 1500 affiliati votanti;

3. Nelle assemblee congressuali dei Comitati regionali e dell'Associazione nazionale essi possono farsi rappresentare solo dai delegati supplenti. E' esclusa la possibilità di rilascio delle deleghe.

4 Alle assemblee congressuali partecipano inoltre, senza diritto di voto, qualora non siano già delegati, i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo.

5. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, nell'elezione degli organi è garantita inoltre la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

6. Potranno essere delegati a partecipare alle assemblee congressuali ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS, solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.

7. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5

comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:

a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c) non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

8. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

9. Il Presidente Nazionale, quale presidente della Rete Associativa Nazionale, non deve inoltre aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

10. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

11. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli Organi di Garanzia e Controllo e negli Organi di Giustizia, devono candidarsi, ad eccezione del Procuratore Sociale, la cui carica non è oggetto di candidatura. Per essi non vi è obbligo di tesseramento. Se tesserati, non devono ricoprire incarichi direttivi nelle strutture territoriali dell'Associazione in cui si candidano.

12. Le candidature per essere ammesse alla votazione delle assemblee congressuali debbono essere presentate almeno 10 giorni prima della loro celebrazione con le modalità previste dal regolamento nazionale e devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% del totale complessivo dei voti che si possono esprimere nelle stesse. Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali e non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso.

13. Per quanto in materia non previsto dal presente statuto e dal regolamento nazionale, sono valide le norme stabilite dal Codice Civile, dalle leggi vigenti e i principi emanati dal CONI.

Art. 37 Norme comuni agli organi direttivi. Durata in carica e limite dei mandati

1. I componenti la Direzione Nazionale e i Consigli direttivi delle strutture territoriali, non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente, né per delega, in occasione della celebrazione dei congressi, delle assemblee o comunque di riunioni di Organi che deliberano in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo.

2. Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico. Il Presidente Nazionale, i Presidenti delle strutture territoriali di cui all'articolo 28 del presente statuto, i membri della Direzione Nazionale e dei Consigli Direttivi della suddette strutture territoriali non possono svolgere più di tre mandati. Quanti assumono la funzione nel corso del quadriennio restano in carica sino alla scadenza degli organi.

3. Nella composizione degli organi direttivi dell'AICS, è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti degli organi stessi; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti gli organi direttivi è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 38 Norme comuni agli Organi di controllo

1. Sono organi di controllo il Sindaco Revisore dei Comitati Provinciali, il Sindaco Revisore dei Comitati Regionali, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, gli Organi di Controllo dell'associazione nazionale, dei Comitati regionali e dei Comitati Provinciali. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Quanti assumono la funzione nel corso del quadriennio, restano in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte.

2. Per i componenti degli Organi di Controllo è richiesta l'iscrizione al Registro dei Revisori o all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili. Per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione Nazionale è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Revisori Legali.

3. A ciascun livello, essi esercitano il controllo sull'amministrazione e sulle scritture contabili della struttura associativa relativa, ai sensi degli art. 2403 e 2409 del codice civile.

4. I loro membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti della rispettiva struttura.

5. Possono anche essere non tesserati per l'Associazione e devono essere in regola con le norme di carattere

generale di cui al presente articolo.

6. Per le loro sostituzioni e decadenze si rinvia al Codice Civile.

Art. 39 Norme comuni agli Organi di garanzia e giurisdizione interna

1. Sono organi di garanzia e giurisdizione interna il Collegio Nazionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Garanti, il Procuratore Sociale. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Quanti assumono la funzione nel corso del quadriennio, restano in carica sino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte.

2. I Giudici sia a livello centrale che territoriale, devono essere terzi ed imparziali.

3. Possono essere scelti tra i soggetti non tesserati per l'Associazione, in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Non devono comunque ricoprire cariche dirigenziali o far parte di analoghi organi, a qualsiasi livello, per altri Enti di promozione sportiva o altre associazioni di promozione sociale.

4. Ciascun Collegio è composto da tre membri effettivi. Possono inoltre essere eletti sino a due membri supplenti, in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo.

5. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

6. Ciascun Collegio elegge al suo interno un presidente, all'atto del suo insediamento.

7. Ciascun Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri effettivi, e delibera a maggioranza dei presenti, secondo le procedure di cui al regolamento generale.

8. Le sue decisioni devono essere motivate e formulate per scritto.

9. Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive e impugnabili.

Art. 40 Norme comuni alle incompatibilità tra gli organi

1. Chiunque ha con l'associazione un rapporto di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi nella struttura territoriale dove tale rapporto di lavoro è stato instaurato.

2. La carica di componente degli Organi nazionali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.

3. La carica di componente la Direzione Nazionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale, di Presidente regionale, di membro dell'Assemblea Nazionale e con la carica di membro degli Organi di garanzia e di controllo.

4. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal CONI.

5. I componenti degli organi di controllo non possono ricoprire incarichi direttivi all'interno dell'Associazione.

6. La carica di componente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione.

7. Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico elettivo, a qualsiasi livello, le funzioni di membro degli Organi di Giustizia e Garanzia.

8. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale.

9. La carica di membro della Direzione Nazionale è incompatibile con la carica di responsabile di settore di attività.

10. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili.

11. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente.

12. Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 41 Decadenza degli organi statutari e dei loro membri

1. **Si ha decadenza del Presidente Nazionale** nei seguenti casi:

a) impedimento definitivo;

b) dimissioni;

c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni;

d) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

2. **Si ha decadenza della Direzione Nazionale** negli stessi casi di cui sopra e inoltre nel caso della sua compromessa funzionalità. La funzionalità della Direzione Nazionale è comunque compromessa quando il numero dei suoi componenti, dopo aver effettuato le integrazioni previste dall'articolo 42, si è ridotto a meno della metà del numero statutariamente previsto.

3 **Si ha decadenza del Presidente regionale** nei seguenti casi:

- a) impedimento definitivo;
- b) dimissioni;
- b1) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo regionale presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni;
- c) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Regionale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

4 Si ha decadenza del Presidente Provinciale nei seguenti casi:

- a) impedimento definitivo;
- b) dimissioni;
- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo provinciale presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni;
- d) mancata approvazione da parte dell'Assemblea Provinciale del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo;

5 Si ha decadenza dei Consigli Direttivi provinciali e regionali negli stessi casi di cui sopra e inoltre nel caso della sua compromessa funzionalità. La funzionalità dei Consigli Direttivi Provinciali e regionali è comunque compromessa quando il numero dei loro componenti, dopo aver effettuato le integrazioni previste dall'articolo 42, si è ridotto a meno della metà del numero statutariamente previsto.

6. Si ha decadenza da membro degli organi statutari nei seguenti casi:

- a) decadenza dell'organo di cui si fa parte, per qualsiasi motivo;
- b) impedimento definitivo;
- c) dimissioni;
- d) perdita della qualifica di socio.

7. Le dimissioni dagli organi devono essere presentate per scritto e sono assunte al protocollo dell'Ente.

8. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

9. Le dimissioni, quando non originano la decadenza degli organi, possono essere revocate formalmente prima che l'organo destinatario delle stesse non le dichiari accettate, o comunque, in caso di mancata espressa accettazione, entro 30 giorni dal momento in cui sono state presentate.

10. La decadenza del Presidente Nazionale, del Presidente Regionale, del Presidente Provinciale, della Direzione Nazionale, o dei Consigli Direttivi Provinciali e Regionali, non si estende agli organi di Giustizia e Garanzia, né ai Sindaci Revisori né alle Assemblee della struttura corrispondente, che restano in carica a pieno titolo, sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria relativa.

11. All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Art. 42 Adempimenti da effettuare in conseguenza della decadenza degli organi

1. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente nazionale, o del Presidente regionale o del Presidente provinciale, si avrà la decadenza immediata del relativo Organo direttivo di gestione e l'esercizio della funzione da parte del suo Vice presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

2. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente nazionale, o del Presidente regionale o del Presidente provinciale, si avrà l'esercizio della funzione da parte del suo Vice presidente vicario.

3. Nel caso di dimissioni del Presidente nazionale, o del Presidente regionale o del Presidente provinciale, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'Organo direttivo di gestione. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al suo Vice Presidente Vicario il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

4. Nel caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale, o della metà più uno dei componenti il Direttivo regionale, o della metà più uno dei componenti il Direttivo provinciale, si avrà la decadenza immediata di tali organi direttivi di gestione e del loro Presidente. Il Presidente nazionale, il Presidente Regionale o il Presidente provinciale decaduto, restano in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

5. Nel caso di mancata approvazione del bilancio preventivo o del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea Nazionale, o dell'Assemblea Regionale o dell'Assemblea Provinciale, il relativo Presidente, e i relativi organi direttivi, restano in regime di prorogatio per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.

6. La decadenza del Presidente nazionale e dell'Organo direttivo di gestione non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

7. Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale, o dei Consigli Direttivi Provinciali, a causa della loro compromessa funzionalità per motivi diversi da quelli di cui ai commi precedenti, il rispettivo Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Congressuale Straordinaria per la sola elezione dell'Organo la cui

funzionalità è stata compromessa.

8. Nel caso di decadenza degli organi di garanzia e giurisdizione interna e degli organi di controllo a causa della loro compromessa funzionalità, il Presidente della struttura interessata provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la sola elezione dell'Organo la cui funzionalità è stata compromessa.

9. Se le dimissioni o decadenze degli organi collegiali interessano un numero di membri non superiore alla metà di quelli appartenenti all'organo, e non compromettono dunque la sua funzionalità, esse non danno luogo a decadenza dell'intero organo. In tale caso, si effettua l'integrazione dell'organo con i membri supplenti o primi dei non eletti che ne hanno diritto, purché abbiano conseguito la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Le procedure relative al subentro sono instaurate dal Presidente dell'organo interessato.

10. In tutti i casi suddetti, le assemblee straordinarie devono essere convocate entro 60 giorni dalla decadenza degli organi, e celebrati nei successivi 60 giorni.

Capo VIII Organi dell'Associazione Nazionale

Art. 43. L'Assemblea Nazionale

1. E' l'Assemblea rappresentativa di tutti gli associati collettivi e individuali. In quanto tale, è il massimo organo dell'Associazione a livello nazionale e concorre alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli altri organi nazionali.

2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti in carica di ciascun Comitato Provinciale, che rappresentano tutti gli associati collettivi e individuali affiliati e tesserati al Comitato stesso. Partecipano inoltre i delegati dei soci individuali tesserati presso l'Associazione nazionale da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci individuali tesserati presso l'associazione nazionale eleggono, con le modalità di cui al Regolamento Nazionale, un delegato ogni 1.000 tesserati o frazione, sino a un massimo di 2 delegati.

3. I delegati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un vicepresidente del proprio Comitato o, in mancanza, da un membro del consiglio direttivo del proprio Comitato. Possono inoltre farsi rappresentare da un altro delegato.

4. Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che sono stati attribuiti al suo comitato nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale Ordinaria che è stata celebrata. I delegati eletti dai soci individuali tesserati presso l'associazione nazionale, hanno diritto a 1 voto ciascuno. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

5. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale, i membri del Collegio dei Sindaci Revisori, i Presidenti Regionali, la Consigliera di Parità nazionale.

6. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria, si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.

7. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 30 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 30 giorni un decimo dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un decimo dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o un terzo dei suoi componenti, o la maggioranza dei membri della Direzione Nazionale, o il Presidente stesso.

8. Quale Assemblea Nazionale ordinaria:

- a) approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio sociale;
- b) approva entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) ratifica le variazioni al bilancio preventivo approvate dalla Direzione nazionale;
- d) approva gli statuti, i regolamenti e le loro modificazioni compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

9. in via straordinaria:

- a) approva le modifiche agli statuti;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 62 dello statuto;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- d) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

10. Ogni quattro anni, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, si riunisce come Assemblea Congressuale ordinaria, su convocazione del Presidente Nazionale, a seguito di deliberazione della Direzione Nazionale, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.

11. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta sia necessario eleggere gli organi sociali decaduti o lo richiedano al Presidente Nazionale, che provvederà alla sua convocazione entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o l'Assemblea nazionale a maggioranza dei voti. In caso di inerzia, provvede il Presidente del Collegio dei Garanti al quale va contestualmente inviata la richiesta.

12. L'assemblea congressuale, sia ordinaria che straordinaria, è composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali e dagli altri delegati previsti dal presente statuto. Nelle assemblee congressuali ordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti con le modalità previste dal Regolamento Nazionale. Nelle assemblee congressuali straordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale elettiva che è stata celebrata.

13. Quale Assemblea Congressuale ordinaria:

a) elegge con votazioni separate, che possono però svolgersi anche contestualmente:

- il Presidente Nazionale.
- la Direzione Nazionale.
- il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e il suo Presidente.
- il Collegio Nazionale dei Proibiviri.
- il Collegio Nazionale dei Garanti.

b) approva lo statuto e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 60 del presente statuto;

c) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea nazionale;

d) delibera inoltre sulle materie per cui è stata eventualmente convocata.

14. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza della metà dei delegati in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

15. Tutte le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

16. Non possono partecipare alle Assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

Art. 44 La Direzione Nazionale

1. E' l'organo di gestione dell'Associazione nazionale; attua le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Congressuale.

2. E' eletta dall'Assemblea Congressuale tra i soci individuali dell'AICS ed è insediata dal Presidente Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

3. E' composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, e da un numero di 10 membri effettivi. E' garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti; nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

4. Sostituisce con i membri supplenti i propri membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altre cause.

5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla sua convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri dell'Assemblea Nazionale, o un terzo dei suoi componenti, o il Presidente nazionale.

7. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 60.

8. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri.

9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni relative alle persone vota a scrutinio segreto. La parità comporta il rigetto della proposta.

10. Ai lavori della Direzione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione e il Presidente della Commissione di Parità.

11. Inoltre partecipano i membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori nella loro funzione tecnica.

12. La Direzione Nazionale può inoltre convocare i Responsabili operativi per quanto di loro competenza.
13. Tra i propri membri effettivi, elegge, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti. Nel caso di più Vice Presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario.
14. La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti, ruoli e poteri:
- a) approva i programma di attività;
 - b) nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione in organismi esterni;
 - c) assume, nomina e licenzia i dipendenti ed i collaboratori definendone i compiti e determinandone i compensi in base ai contratti o al regolamento nazionale;
 - d) decide gli strumenti informativi cui dotarsi e nomina il Direttore degli organi di stampa anche on-line;
 - e) definisce gli ambiti operativi dell'Associazione nominando i Responsabili, approvandone i relativi progetti e i budget correlati;
 - f) delibera le indennità dei Dirigenti e dei Responsabili dei comparti operativi;
 - g) nomina la Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea Congressuale Nazionale;
 - h) elegge su proposta del Presidente Nazionale il Procuratore Sociale;
 - i) accoglie o meno le domande di affiliazione all'AICS, e può darne anche mandato al suo Presidente;
 - l) approva i patti associativi di livello nazionale e le convenzioni con Federazioni, Enti, Strutture esistenti ed organizzate sul territorio di cui all'articolo 5 del presente statuto, disciplinandone le forme di affiliazione, di adesione e di collaborazione;
 - m) approva la costituzione di appositi Enti collaterali e Associazioni;
 - n) decide il commissariamento delle strutture periferiche;
 - o) entro il 30 novembre di ogni anno propone all'Assemblea Nazionale per l'approvazione il bilancio preventivo dell'anno seguente;
 - p) entro il 30 aprile di ogni anno propone all'Assemblea Nazionale per l'approvazione il bilancio consuntivo e il bilancio sociale dell'anno precedente;
 - q) approva le variazioni al bilancio preventivo, da sottoporre obbligatoriamente alla prima riunione utile dell'Assemblea Nazionale per la loro ratifica;
 - r) predispone i regolamenti dell'Associazione;
 - s) concede l'amnistia e l'indulto;
 - t) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CONI ed ai propri affiliati e tesserati.
15. Le modalità del suo funzionamento sono disciplinate dal regolamento nazionale.

Art. 45 Il Presidente Nazionale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale, tra i soci individuali dell'associazione.
2. Ha la firma sociale e la rappresentanza legale e politica dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
3. Al Presidente Nazionale sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, su delega della Direzione Nazionale, di straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di aprire conti attivi e passivi ed operare con istituti bancari.
4. Convoca e presiede l'Assemblea Nazionale.
5. Convoca e presiede la Direzione Nazionale.
6. Propone alla Direzione Nazionale la nomina o la revoca di uno o più Vice presidenti e l'elezione del Procuratore Sociale.
7. Predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, da sottoporre alla valutazione della Direzione Nazionale e all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
8. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di contabilità.
9. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 46. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale ed è insediato dal presidente del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione. Il Presidente è eletto separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile.
2. E' composto da 3 membri effettivi che adempiono ai compiti previsti dall'articolo 38 del presente statuto e, quale organo di controllo, dall'articolo 30 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti. Tutti i membri devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo 38 e ad essi si applica l'articolo 2399 del codice civile.
3. Il Collegio esercita inoltre la revisione legale dei conti di cui all'articolo 31 del dlgs 117/2017 e successive modificazioni.
4. Il Collegio predispone per l'Assemblea Nazionale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e

il bilancio consuntivo annuali e presenta all'Assemblea Congressuale Nazionale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

5. Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti. Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

Art. 47. Il Collegio Nazionale dei Proviviri

1. E' organo di giurisdizione associativa, eletto all'Assemblea Congressuale Nazionale ed insediato dal presidente nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

2. E' composto da tre membri effettivi, che devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.

3. E' competente in primo grado nelle materie di cui all'art.20 che interessano i soci e i tesserati dell'Associazione nazionale e delle sue strutture territoriali e le controversie delle strutture territoriali con l'associazione nazionale e tra loro.

4. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio nazionale dei Garanti, secondo le procedure previste dal regolamento generale.

5. E' inoltre demandato al Collegio il tentativo obbligatorio di conciliazione di controversie tra le parti prima del loro ricorso al Collegio Arbitrale.

Art. 48 Il Collegio Nazionale dei Garanti

1. E' organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna eletto dall'Assemblea Congressuale Nazionale ed insediato dal Presidente Nazionale entro 15 giorni dalla sua elezione.

2. E' composto da tre membri effettivi, che devono essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto. Si possono inoltre eleggere un massimo di due membri supplenti.

3. Il Collegio è organo di secondo grado ed ha competenza sulle impugnazioni delle decisioni del Collegio Nazionale dei Proviviri, secondo le procedure previste dal Regolamento nazionale.

4. Quale Organo di Garanzia, inoltre, svolge funzioni consultive su richiesta della Direzione Nazionale in materia di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari dell'AICS.

Art. 49 Il Procuratore Sociale

1. E' eletto dalla Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, che lo sceglie fra soggetti in possesso di provata moralità e capacità e in possesso della laurea in giurisprudenza.

2. Egli può anche essere non tesserato per l'Associazione, deve essere in regola con le norme di carattere generale di cui all'articolo 39 del presente statuto e non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione, a qualsiasi livello.

3. Al procuratore sociale sono affidate le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi nazionali di disciplina e garanzia interna, come previsto dal presente statuto.

4. Egli esercita tali funzioni sia nel campo della giustizia associativa sia in quella sportiva.

5. Nomina i componenti del collegio arbitrale nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 50 La Commissione di Parità

1. E' istituita a livello nazionale la Commissione di Parità, i cui componenti in numero di cinque sono eletti dalle Consigliere di Parità provinciali e regionali.

2. Ha l'obiettivo di promuovere la responsabilizzazione e la partecipazione femminile alla vita dell'Associazione attraverso la creazione di una rete, trasversale rispetto alla territorialità, di scambi di esperienze, competenze, saperi, attività organizzative, professionali e politiche. Nella rete ogni donna potrà scambiare informazione, formazione e sostegno.

3. La Commissione propone progetti ed iniziative locali, nazionali ed internazionali, specifici e trasversali ad altri settori ed in piena collaborazione con essi.

4. La Commissione elegge al suo interno una Presidente.

Capo IX - Organi dei Comitati Regionali

Art. 51. L'Assemblea Regionale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello regionale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione. Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che sono stati attribuiti al suo comitato Provinciale nell'ultima

Assemblea Nazionale Congressuale elettiva che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Partecipano inoltre i delegati dei soci individuali tesserati presso il Comitato Regionale da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci individuali tesserati presso l'associazione nazionale eleggono, con le modalità di cui al Regolamento Nazionale, un delegato ogni 1.000 tesserati o frazione, sino a un massimo di 2 delegati. Partecipano inoltre senza diritto di voto, il Presidente Onorario del Comitato Regionale, il Sindaco Revisore del Comitato regionale nella sua funzione tecnica, la Consigliera di Parità regionale; possono essere invitati quanti hanno incarichi nazionali di responsabilità.

3. I delegati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un Vicepresidente del proprio Comitato o, in mancanza, da un membro del consiglio direttivo del proprio Comitato. Possono inoltre farsi rappresentare da un altro delegato.

4. Ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che sono stati attribuiti al suo comitato nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale Ordinaria che è stata celebrata. Ogni delegato può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I delegati eletti dai soci individuali tesserati presso il Comitato Regionale, hanno diritto a 1 voto ciascuno.

5. Alle assemblee composte da meno di quattro delegati, partecipano in qualità di delegati anche i vice presidenti provinciali vicari. In tal caso, ogni delegato ha diritto alla metà dei voti che sono stati attribuiti al suo Comitato nell'ultima Assemblea Congressuale elettiva che è stata celebrata.

6. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente regionale. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

7. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.

8. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, un decimo dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto nella regione aventi diritto al voto, o un decimo dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o un terzo dei suoi componenti, o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso.

9. Quale Assemblea Regionale ordinaria:

a) approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente e l'eventuale bilancio sociale;

b) approva entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo;

c) nomina, su proposta del Presidente regionale, la Consigliera di Parità Regionale;

d) approva i patti e le convenzioni di livello regionale di cui all'art. 3 dello Statuto;

e) assegna gli incarichi di lavoro;

f) approva i programmi di attività e i regolamenti;

g) elegge su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti, che possono essere anche soci che non sono presidenti di comitato provinciale. In caso di più vice presidenti, uno di essi assume la qualifica di vicario;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato regionale secondo quanto previsto dall'articolo 62 dello statuto

l) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

10. In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

11. Ogni quattro anni, prima dell'Assemblea Congressuale Nazionale Ordinaria e prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI, si riunisce come Assemblea Regionale Congressuale Ordinaria, su convocazione del Presidente Regionale, a seguito di deliberazione dell'Assemblea regionale stessa, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.

12. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta sia necessario eleggere gli organi sociali decaduti o lo richiedano al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla sua convocazione entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati ai Comitati provinciali della Regione e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati nella Regione e aventi diritto al voto, o un numero di delegati che rappresentino la maggioranza dei voti espressi dai delegati che fanno parte dell'assemblea stessa. In caso di inerzia, provvede alla convocazione la Direzione Nazionale alla quale va contestualmente inviata la richiesta.

13. L'assemblea congressuale, sia ordinaria che straordinaria, è composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione e dagli altri delegati di cui al presente statuto. Nelle assemblee congressuali ordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti con le modalità previste dal Regolamento Nazionale. Nelle assemblee congressuali straordinarie, ogni delegato ha diritto a tanti voti quanti sono i voti che gli sono stati attribuiti nell'ultima Assemblea Nazionale Congressuale

Elettiva che è stata celebrata.

14. Quale assemblea congressuale ordinaria, ogni quattro anni:

a) elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente

- Il Presidente regionale.
- Il Consiglio Direttivo Regionale.
- Il Sindaco Revisore del Comitato regionale.

b) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea regionale;

15. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

16. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

17. Le modalità di svolgimento di tutte le assemblee sono disciplinate dal regolamento regionale.

Art. 52 Il Consiglio Direttivo Regionale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale tra i soci individuali dell'associazione ed è composto da un minimo 3 membri.

2. Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto la Consiglieria di parità regionale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del suo Presidente, e il Presidente Onorario. Partecipa inoltre il Sindaco Revisore del Comitato nella sua funzione tecnica.

3. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- a) mantiene rapporti con gli Enti e Istituzioni a carattere regionale;
- b) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- c) attua quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto;
- d) attua gli indirizzi dell'Assemblea Regionale;
- e) assegna gli incarichi di lavoro;
- f) approva i patti e le convenzioni di livello regionale di cui all'art. 3 del presente statuto;
- g) nomina, su proposta del suo Presidente, la Consiglieria di Parità.

4. Il Consiglio Direttivo regionale è insediato dal presidente regionale, che lo presiede, entro 20 giorni dalla sua elezione.

5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il Presidente stesso.

7. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

8. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art.53 Il Presidente regionale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale tra i soci individuali dell'Associazione.

2. Ha la rappresentanza legale del Comitato regionale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

3. Su specifica delega dell'Assemblea regionale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

4. Propone all'Assemblea regionale la nomina di uno o più Vice Presidenti. Nel caso di più Vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario.

5. Predisporre per l'Assemblea regionale il bilancio preventivo, il Bilancio Consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale.

6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento di contabilità.

7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 54 Il Sindaco Revisore del Comitato regionale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Regionale ed è insediato dal presidente regionale entro 15 giorni dalla

sua elezione.

2. Adempie ai compiti previsti dall'articolo 37 del presente statuto, e deve essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo.

3. Predisporre per l'Assemblea regionale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

4. Presenta all'Assemblea Congressuale regionale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

Capo X - Organi dei Comitati Provinciali

Art. 55 L'Assemblea provinciale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

2. E' composta, in qualità di delegati, dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati al Comitato Provinciale nell'anno associativo in corso purché affiliati alla data di convocazione dell'Assemblea e i delegati dei soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale da almeno 3 mesi, che eleggono, con le modalità previste dal regolamento, un delegato per ogni 1.000 soci tesserati o frazione, sino a un massimo di 2. Ogni delegato ha diritto a un voto.

3. Essi possono farsi rappresentare nelle riunioni da un vicepresidente della propria associazione o, in mancanza, da un membro del consiglio direttivo della propria associazione. Possono inoltre farsi rappresentare da un altro delegato.

4. Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente Onorario del Comitato Provinciale, il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale nella sua funzione tecnica, la Consigliera di Parità Provinciale e, se non già delegati, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale.

5. E' convocata e presieduta dal Presidente Provinciale.

6. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

7. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o il Presidente provinciale.

8. Quale Assemblea Provinciale ordinaria:

a) approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente e l'eventuale bilancio sociale.

b) approva entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo;

c) nomina, su proposta del Presidente provinciale, la Consigliera di Parità Provinciale;

d) approva i patti e le convenzioni di livello provinciale di cui all'art. 3 dello Statuto;

e) assegna gli incarichi di lavoro;

f) approva i regolamenti;

g) elegge su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, uno di essi assume la qualifica di vicario;

h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione secondo quanto previsto dall'articolo 62 dello statuto;

l) delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

9. Ogni quattro anni, prima delle Assemblee Congressuali Regionale e Nazionale e prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del CONI, si riunisce come Assemblea Congressuale Provinciale ordinaria, su convocazione del Presidente Provinciale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale, secondo le norme del regolamento generale approvato dall'Assemblea Nazionale.

10. In via straordinaria, si riunisce inoltre come Assemblea Congressuale ogni qualvolta o sia necessario eleggere gli organi sociali decaduti o lo richiedano al Presidente del Comitato Provinciale, che provvederà alla sua convocazione, informandone la Direzione nazionale, entro 60 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale. In caso di inerzia, provvede alla convocazione la Direzione Nazionale alla quale va

contestualmente inviata la richiesta.

11. Quale assemblea congressuale ordinaria, ogni quattro anni:

a) elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

- Il Consiglio Direttivo Provinciale.

- Il Presidente Provinciale.

- Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.

b) approva lo statuto e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 60 del presente statuto.

c) verifica i bilanci consuntivi approvati nel quadriennio dall'Assemblea provinciale.

d) elegge i delegati che, oltre al Presidente, rappresentano il comitato provinciale all'assemblea congressuale nazionale e all'assemblea congressuale regionale, nel modo seguente:

- 1 (uno) ulteriore delegato nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 10.000 e sino a 20.000;

- 2 (due) ulteriori delegati nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 20.000;

Elegge inoltre un massimo di due delegati supplenti.

12. Quale assemblea congressuale straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata eventualmente convocata.

13. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

14. In tutte le assemblee, ogni delegato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

15. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

16. In tutti i casi, le assemblee straordinarie deliberano sulle materie per cui sono state eventualmente convocate.

17. Le modalità di svolgimento delle Assemblee sono disciplinate dal Regolamento provinciale.

Art. 56 Il Consiglio direttivo provinciale

11. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale tra i soci individuali dell'associazione ed è composto da:

- 4 membri (fino a 30 soci collettivi affiliati);

- 6 membri (da 31 a 60 soci collettivi affiliati);

- 8 membri (da 61 a 100 soci collettivi affiliati);

- 10 membri oltre 100 soci collettivi affiliati;

oltre al Presidente Provinciale.

2. Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto la Consiglieria di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del suo Presidente, e il Presidente Onorario. Partecipa inoltre il Sindaco Revisore del Comitato nella sua funzione tecnica.

3 Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

a) mantiene rapporti con gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale;

b) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

c) approva le domande di affiliazione delle strutture di base. Può delegare in merito il presidente provinciale;

d) attua quanto previsto dall'articolo 31 del presente statuto;

e) attua gli indirizzi dell'Assemblea Provinciale;

f) assegna gli incarichi di lavoro;

g) propone all'assemblea l'approvazione dei patti e delle convenzioni di livello provinciale di cui all'art. 3 del presente statuto;

h) approva i programmi di Attività;

i) elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

l) nomina, su proposta del suo Presidente, la Consiglieria di Parità.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è insediato dal presidente provinciale, che lo presiede, entro 20 giorni dalla sua elezione.

5. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il Presidente stesso.

7. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
8. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 57 Il Presidente provinciale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.
2. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
3. Su specifica delega del Consiglio Direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
4. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
5. Predisporre per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso, il Bilancio Consuntivo e l'eventuale bilancio sociale.
6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo, e i criteri approvati con il regolamento nazionale di contabilità.
7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 58 Il Sindaco Revisore del Comitato provinciale

1. E' eletto dall'Assemblea Congressuale Provinciale, ed è insediato dal presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione.
2. Adempie ai compiti previsti dall'articolo 38 del presente statuto, e deve essere in regola con i requisiti di carattere generale di cui allo stesso articolo.
3. Predisporre per l'Assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
4. Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

Capo XI Varie e finali

Art. 59 Entrata in vigore

1. Il presente statuto è stato coordinato, ai fini sportivi, con le modifiche intervenute in conformità alle disposizioni di Legge, allo Statuto CONI, ai principi fondamentali per la redazione degli Statuti degli Enti di Promozione emanati dal CONI, al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI e al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP.
2. Ai fini associativi, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione. Ai fini sportivi, è sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI ed entra in vigore dopo tale approvazione.

Art. 60 Modifiche statutarie

1. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
2. Su delibera dell'Assemblea Congressuale Nazionale, l'Assemblea Nazionale può essere delegata, sino alla celebrazione dell'Assemblea congressuale successiva, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato o per sopravvenute normative CONI, ovvero, con il quorum stabilito dal presente articolo, quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi previste. Le modifiche statutarie apportate in forza di tale delega sono comunque soggette a ratifica della prima Assemblea Congressuale.
3. Le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 61 Regolamenti

1. L'Associazione nazionale si dota di un Regolamento generale, necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie, e di un Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
2. Si dota inoltre di tutti gli altri regolamenti che ritiene necessari ad assicurare la sua migliore funzionalità.
3. I regolamenti sono predisposti dalla Direzione Nazionale e approvati dall'Assemblea Nazionale.
4. Le strutture territoriali adottano i suddetti regolamenti e si dotano inoltre dei regolamenti necessari ad assicurare la loro funzionalità.

Art. 62 Estinzione o Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nazionale e delle sue strutture territoriali e la devoluzione del loro patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti dei loro associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, la competente Assemblea decide la destinazione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del dlgs 117/2017 e salva diversa disposizione prevista dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, dalla stessa individuato.
3. A tal fine essa nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norme Transitorie

- a) Le norme transitorie allo statuto approvate nei Congressi precedenti sono abrogate.
- b) Le strutture territoriali di cui all'articolo 30, entro il 20 giugno 2020 convocano e celebrano un'Assemblea straordinaria per l'adozione del presente statuto. Lo registrano congiuntamente al verbale di approvazione ed entro 30 giorni trasmettono una copia di tali atti registrati alla direzione nazionale. A tale scopo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, tali assemblee sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.
- c) Le strutture territoriali che alla data del presente statuto hanno un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, devono uniformarsi entro il 31 dicembre 2020.
- d) Le modifiche alle norme dello statuto riguardanti gli organi sociali entrano in vigore con il primo congresso elettivo nazionale che sarà celebrato.
- e) Nel caso che il Presidente Nazionale, i Presidenti delle strutture territoriali di cui all'articolo 28 del presente statuto, i membri della Direzione Nazionale e dei Consigli Direttivi delle suddette strutture territoriali abbiano già raggiunto il limite dei tre mandati, e siano stati in carica alla data del 13 febbraio 2018, data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.8, essi possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. In tal caso il Presidente uscente, a qualsiasi livello, se ricandidato, è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
- f) Nell'ipotesi di cui al comma precedente e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.
- g) Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'Iscrizione nel registro del terzo settore sono operanti dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

ALLEGATO A)

ELENCO COMITATI PROVINCIALI/ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

- Comitato Regionale **ABRUZZO** Via Venezia, 13 - 65122 Pescara (PE)
- Comitato Provinciale CHIETI Viale Benedetto Croce, 510 - 66100 Chieti (CH)
- Comitato Provinciale L'AQUILA Via Carducci, 30 - 67100 L'Aquila (AQ)
- Comitato Provinciale PESCARA Via Venezia, 13 - 65122 Pescara (PE)
- Comitato Provinciale TERAMO Via Cona, 174/a - 64100 Teramo (TE)
- Comitato Regionale **BASILICATA** Via Vineola, 150 - 85100 Potenza (PZ)
- Comitato Provinciale POTENZA Via Vineola, 150 - 85100 Potenza (PZ)
- Comitato Provinciale MATERA Via A.M. Di Francia, 8/f - 75100 Matera (MT)
- Comitato Regionale **CALABRIA** Via Casalotto, 50 - 89122 Reggio Calabria (RC)
- Comitato Provinciale CATANZARO Località Marinella - 88046 Lamezia Terme (CZ)
- Comitato Provinciale COSENZA Via F. Cervi, 5 - 87030 Domanico (CS)
- Comitato Provinciale CROTONE Via Ruicella, 3/6 - 88900 Crotone (KR)
- Comitato Provinciale REGGIO CALABRIA Via Casalotto, 50 - 89122 Reggio Calabria (RC)
- Comitato Provinciale VIBO VALENTIA Via Garibaldi, snc - 89817 Mandaradoni di Briatico (VV)
- Comitato Regionale **CAMPANIA** P.zza Carlo III, 42 sc. E - 80132 Napoli (NA)
- Comitato Provinciale AVELLINO Via Ponticelli, 16 - 83100 Avellino (AV)
- Comitato Provinciale BENEVENTO Via Varoni, 42 - 82016 Montesarchio (BN)
- Comitato Provinciale CASERTA Via E. Ruggiero, 91 int. 16 - 81100 Caserta (CE)
- Comitato Provinciale NAPOLI P.zza Carlo III, 42 sc. E - 80132 Napoli (NA)
- Comitato Provinciale SALERNO Via V. Loria, 24 - 84129 Salerno (SA)
- Comitato Regionale **EMILIA ROMAGNA** Via San Donato, 146 /2c - 40127 Bologna (BO)
- Comitato Provinciale BOLOGNA Via San Donato, 146/2/c - 40127 Bologna (BO)
- Comitato Provinciale FERRARA Via A. Cassoli, 5 - 44100 Ferrara (FE)
- Comitato Provinciale FORLÌ – CESENA Via Giovanni Spadolini, 11 - 47122 Forlì (FC)
- Comitato Provinciale MODENA Via Emila Ovest, 119 - 41024 Modena (MO)
- Comitato Provinciale PARMA P.le S. Sepolcro, 3 - 43100 Parma (PR)
- Comitato Provinciale PIACENZA Via Fiorini, 1/B - 29122 Piacenza (PC)
- Comitato Provinciale RAVENNA Via Ghibuzza, 12 - 48121 Ravenna (RA)
- Comitato Provinciale REGGIO EMILIA Via Zandonai, 15 - 42124 Reggio Emilia (RE)
- Comitato Provinciale RIMINI Via Flaminia, 28 - 47923 Rimini (RN)
- Comitato Regionale **FRIULI VENEZIA GIULIA** Via Divisione Julia, 34 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
- Comitato Provinciale GORIZIA Via Papalina, 33 - 34072 Gradisca d'Isonzo (GO)
- Comitato Provinciale PORDENONE Via Divisione Julia, 34 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
- Comitato Provinciale TRIESTE Via Costalunga, 408 - 34143 Trieste (TS)
- Comitato Provinciale UDINE Via Forni di Sotto, 14 - 33100 Udine (UD)
- Comitato Regionale **LAZIO** Via Carlo Maratta, 1 - 00153 Roma
- Comitato Provinciale FROSINONE Via Casilina km 76 - 03013 Ferentino (FR)
- Comitato Provinciale LATINA Viale Le Coorbusier, 243 - 04100 Latina (LT)

- Comitato Provinciale RIETI Via Fundania, snc - 02100 Rieti
- Comitato Provinciale ROMA Via Carlo Maratta, 1 - 00153 Roma
- Comitato Provinciale VITERBO Via della Resistenza, 3 - 01037 Ronciglione (VT)
- Comitato Regionale **LIGURIA** Via Galata, 33/6a - 16121 Genova (GE)
- Comitato Provinciale GENOVA Via Galata, 33/6a - 16121 Genova (GE)
- Comitato Provinciale LA SPEZIA Via A. Croce, 10 - 19125 La Spezia (SP)
- Comitato Provinciale SAVONA Corso Vittorio Veneto, 31 - 17100 Savona (SV)
- Comitato Regionale **LOMBARDIA** Via De Amicis, 17 - 20123 Milano (MI)
- Comitato Provinciale BERGAMO Via Monte Gleno, 2/L - 24125 Bergamo (BG)
- Comitato Provinciale BRESCIA Via Zara, 66 - 25125 Brescia (BS)
- Comitato Provinciale CREMONA Via Versecchi, 10 - 26100 Cremona (CR)
- Comitato Provinciale COMO Via Cetti, 6 - 22100 Como (CO)
- Comitato Provinciale LECCO L.go S. Giorgio, 14 - 23823 Colico (LC)
- Comitato Provinciale MANTOVA Via Tazio Nuvolari, 4/6 - 46030 Cerese di Virgilio MN
- Comitato Provinciale MILANO – LODI Via De Amicis, 17 - 20123 Milano (MI)
- Comitato Provinciale MONZA BRIANZA Via Monte Faito, 5/c - 20844 Triuggio (MB)
- Comitato Provinciale PAVIA Via Folperti, 30 - 27100 Pavia (PV)
- Comitato Provinciale SONDRIO Via Mazzini, 65 - 23100 Sondrio (SO)
- Comitato Provinciale VARESE Via Raffaello Sanzio, 35 - 21040 Uboldo (VA)
- Comitato Regionale **MARCHE** C.so Amendola, 20 - 60123 Ancona (AN)
- Comitato Provinciale ANCONA C.so Amendola, 20 - 60123 Ancona (AN)
- Comitato Provinciale ASCOLI PICENO Largo dei Tigli, 1 - 63100 Ascoli Piceno
- Comitato Provinciale MACERATA Via Vanvitelli, 86 - 62100 Macerata (MC)
- Comitato Provinciale PESARO – URBINO Strada Montefeltro, 47/11 - 61122 Pesaro (PU)
- Comitato Provinciale FERMO Via Pergolesi, 1 - 63023 Fermo (FM)
- Comitato Regionale **MOLISE** Via dei Tre Pastrorelli, 9 C.da Fragnete - 86170 Isernia (IS)
- Comitato Provinciale ISERNIA Via dei Tre Pastrorelli, 9 C.da Fragnete - 86170 Isernia (IS)
- Comitato Provinciale CAMPOBASSO Via Fragnete snc - 86170 Isernia (IS)
- Comitato Regionale **PIEMONTE** Via Verdi, 4 - 10124 Torino (TO)
- Comitato Provinciale ALESSANDRIA – VERCELLI Via Isonzo, 31 - 15121 Alessandria (AL)
- Comitato Provinciale ASTI Via Fiume, 27/29 - 14100 Asti (AT)

- Comitato Provinciale BIELLA Viale Matteotti, 21 - 13900 Biella (BI)
- Comitato Provinciale CUNEO Via Francesco Peverone, 16 Fraz, Spinetta - 12100 Cuneo (CN)
- Comitato Provinciale NOVARA Via Padova, 13 - 28100 Novara (NO)
- Comitato Provinciale TORINO Via Po, 7 - 10124 Torino (TO)

- Comitato Provinciale VERBANIA Via Onorevole Beltrami, 14 - 28887 Omegna (VB)
- Comitato Regionale **PUGLIA** Via F. Baracca, 3 - 73018 Squinzano (LE)
- Comitato Provinciale BARI Via N. Colajanni, 2 - 70125 Bari (BA)
- Comitato Provinciale BRINDISI Via Marco Pacuvio, 47 int. 13 - 72100 Brindisi (BR)
- Comitato Provinciale FOGGIA Via Manzoni, 158 - 71100 Foggia (FG)
- Comitato Provinciale LECCE Via F. Baracca, 3 - 73018 Squinzano (LE)
- Comitato Provinciale TARANTO Via Lago Darvo, 39 - 74121 Taranto (TA)
- Comitato Regionale **SARDEGNA** Via Oristano, 15 - 09127 Cagliari (CA)
- Comitato Provinciale CAGLIARI Via Oristano, 15 - 09127 Cagliari (CA)
- Comitato Provinciale NUORO Via B. Croce, 4 - 08100 Nuoro (BU)

- Comitato Provinciale ORISTANO Via Laconi, 38 - 09170 Oristano (OR)
- Comitato Provinciale SASSARI Via Cedrino, 3 - 07100 Sassari (SS)
- Comitato Regionale **SICILIA** C.so Gelone, 134 - 96100 Siracusa (SR)
- Comitato Provinciale AGRIGENTO Via Giovanni XXIII, 52 - 92100 Agrigento (AG)
- Comitato Provinciale CALTANISSETTA Via Trieste, 148 - 93100 Caltanissetta (CL)

- Comitato Provinciale CATANIA Via Pietro Eremita, 9 - 95014 Giarre (CT)
- Comitato Provinciale ENNA Contrada Caldarella - 94012 Barrafranca (EN)
- Comitato Provinciale MESSINA Via Gelone Rione Montepiselli - 98124 Messina (ME)
- Comitato Provinciale PALERMO Via E. Amari, 123 - 90139 Palermo (PA)
- Comitato Provinciale RAGUSA C.so Vittorio Veneto, 817 - 97100 Ragusa (RG)
- Comitato Provinciale SIRACUSA C.so Gelone, 134 - 96100 Siracusa (SR)
- Comitato Provinciale TRAPANI Via Livio Bassi, 83 - 91100 Trapani (TP)
- Comitato Regionale **TOSCANA** Via I. Da Diaccetto, 3/B - 50132 Firenze (FI)
- Comitato Provinciale AREZZO Via della Chimera, 76/a - 52100 Arezzo (AR)
- Comitato Provinciale FIRENZE Via Luigi La Vista, 1b - 50133 Firenze (FI)
- Comitato Provinciale GROSSETO Via Cesare Battisti 59, - 58100 Grosseto (GR)
- Comitato Provinciale LIVORNO Via dei Carabinieri, 20 - 57123 Livorno (LI)
- Comitato Provinciale LUCCA Via S. Nicolao, 65 - 55100 Lucca (LU)
- Comitato Provinciale MASSA CARRARA Via Sforza, 58 - 54038 Montignoso (MS)
- Comitato Provinciale PISA Via Giuseppe Malagoli, 12 - 56124 Pisa (PI)
- Comitato Provinciale PISTOIA Via Bellaria, 35/A - 51100 Pistoia (PT)
- Comitato Provinciale PRATO Via Fosse Ardeatine, 18 - 59100 Prato (PO)
- Comitato Zonale ROSIGNANO Via I. Nievo, 14 - 57013 Rosignano Solvay (LI)
- Comitato Provinciale SIENA Via Milanese - 53100 Siena (SI)

- TRENTINO ALTO ADIGE**
- Comitato Provinciale BOLZANO Via del Ronco, 13/d - 39100 Bolzano (BZ)
- Comitato Provinciale Trento - Trento (TN)
- Comitato Regionale **UMBRIA** Via Piantarose, 4 - 06122 Perugia (PG)
- Comitato Provinciale PERUGIA Via Piantarose, 4 - 06122 Perugia (PG)
- Comitato Provinciale TERNI V.le Leopardi, 3 - 05100 Terni (TR)
- Comitato Regionale **VALLE D'AOSTA** Loc. Teppe, 7 11020 Quart (AO)
- Comitato Regionale **VENETO** Via Nereo Rocco, snc 35135 Padova (PD)
- Comitato Provinciale BELLUNO Via Vittorio Veneto, 166 - 32100 Belluno (BL)
- Comitato Provinciale PADOVA Via Savelli, 23 - 35129 Padova (PD)
- Comitato Provinciale ROVIGO Via La Marmora, 4 - 45100 Rovigo (RO)
- Comitato Provinciale TREVISO Viale Brigata Marche, 11/A - 31100 Treviso (TV)
- Comitato Provinciale VENEZIA Via dello Squero, 50 - 30172 Mestre (VE)
- Comitato Provinciale VENEZIA (Zonale) Via S. Polo, 2975 - 30125 Venezia (VE)
- Comitato Provinciale VERONA Via Monzambano, 19 - 37137 Verona (VR)
- Comitato Provinciale VICENZA Via Enrico Fermi, 228 - 36100 Vicenza (VI)